

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS
AVV. ALBERTO NANNI
AVV. GABRIELLA COVINO
AVV. LUCA JEANTET
AVV. DANIELA AMHOF
Piazza Belgioioso, n. 2
20121 Milano

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 9/2017 C.P. - G.D. Dott.ssa SANTINELLO CATERINA

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr.

Silvano Cremonesi

Udienza 6 luglio 2018

* * *

MEMORIA DIFENSIVA

* * *

nell'interesse della società **BIOCHEMTEX S.P.A.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04740320967, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 224380, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Giovanni Bolcheni, nato a Spigno Monferrato (AL) il 10 giugno 1944 (C.F. BLCGNN44H10I901M) e domiciliato in Tortona (AL), Via alle Fonti n. 8, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: alberto.nanni@pec.gop.it), dall'Avv. Gabriella Covino

(C.F. CVNGRL68A41A783B, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gabriella.covino@pec.gop.it), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it), dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: daniela.amhof@pec.gop.it) e dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: avvlucagastini@cnfpec.it), elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. alberto.nanni@pec.gop.it, gabriella.covino@pec.gop.it, lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, daniela.amhof@pec.gop.it e avvlucagastini@cnfpec.it, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di *fax* 02.76009628.

* * *

Onorevole Tribunale,

la società **BIOCHEMTEX S.P.A.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04740320967, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 224380 (in seguito anche la “Società” ovvero “Biochemtex”), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e

legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Giovanni Bolcheni,

1. con provvedimento del 23 giugno 2018, comunicato il 26 giugno 2018 (“Decreto”), il Tribunale ha convocato l’udienza del 4 luglio 2018 ai sensi dell’art. 162, commi 2 e 3, l. fall., ritenendo sussistere profili di inammissibilità della domanda di concordato ulteriori rispetto a quelli indicati nel Decreto;

2. in data 3 luglio 2018, la Società ha depositato una memoria difensiva nell’ottica di auspicabilmente superare tutti i ritenuti profili di inammissibilità indicati nel Decreto ed ottenere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo;

3. in occasione dell’udienza del 4 luglio 2018 ed in considerazione dei chiarimenti forniti, *(i)* Versalis, presente per il tramite del proprio difensore di fiducia, si è riservata di verificare se fosse possibile rinunciare alla ritenuta condizione di efficacia dell’Offerta Versalis consistente nella preventiva ammissione di tutte le Società del Perimetro Bio alle rispettive procedure di concordato preventivo ai sensi dell’art. 163 l. fall. e *(ii)* la Società si è riservata di fornire, d’intesa con i propri advisor, alcuni ulteriori chiarimenti rispetto a: *(a)* trattamento del credito per IVA di rivalsa, *(b)* necessità di accedere allo strumento della transazione ex art. 182-ter l. fall., *(c)* trasferibilità dei contratti di finanziamento stipulati con la Commissione Europea in capo all’aggiudicatari del Ramo di Azienda, *(d)* migliore rappresentazione dei debiti verso i dipendenti oggetto (o meno) di accollo a Versalis, e *(e)* evidenza di dettaglio dei contratti pendenti non trasferiti a Versalis e dei relativi rischi.

- la migliore rappresentazione dei debiti verso i dipendenti oggetto (o meno) di accollo da parte di Versalis (o altro aggiudicatario), e
- l'evidenza di dettaglio dei contratti pendenti non trasferiti a Versalis (o altro aggiudicatario) e dei relativi rischi.

Così identificati i ritenuti profili ancora da chiarire, passiamo ora ad una loro analisi individuale.

* * *

2.1. Segue: il contenzioso con Andritz

A correzione dell'errore materiale contenuto in calce al paragrafo 4.2 della memoria del 3 luglio 2018, la Società riporta l'estratto corretto del medesimo anche al fine di meglio illustrare il documento già allegato sub doc. n. 87.

«Negli ultimi giorni, vi sono stati intensi contatti con Andritz e, secondo quanto consta dell'email inviata dall'Avvocato Paul R. Barsness, nella sua qualità di difensore di Andritz nel procedimento americano, all'Avv. Robert Wolinsky, difensore della Società nel procedimento americano, è stata ricevuta un'offerta l'importo di USD 2 mio e "Andritz ritiene che sussiste una ragionevole probabilità che le parti giungeranno ad un accordo su una somma a titolo transattivo nel prossimo futuro" (doc. 87), perfettamente compatibile con il Piano di Concordato della Società e di Biochemtex.»

Sul punto e con l'occasione, la Società precisa che sta proseguendo le interlocuzioni funzionali all'auspicata chiusura transattiva della posizione, riservandosi pertanto di fornire un aggiornamento agli Organi della Procedura di Concordato Preventivo appena possibile, anche ai fini del rilascio della relativa autorizzazione a concludere l'eventuale transazione.

* * *

La Società si è immediatamente attivata al fine di acquisire una conferma circa l'assenza di oneri o rischi collegati al passaggio dei progetti finanziati dalla Commissione Europea in capo a Versalis (o altro aggiudicatario dell'asta competitiva).

La Società ha ottenuto da parte della Commissione Europea un *comfort* circa il fatto che i progetti ed i relativi finanziamenti, siccome offerta di una azienda unitaria e complessiva, passeranno in capo all'aggiudicatario, unitamente al relativo debito, senza necessità di ulteriore approvazione da parte della Commissione Europea, essendo sufficiente la sola comunicazione del provvedimento autorizzativo emesso dal giudice nazionale (**doc. n. 104**).

* * *

2.5. Segue: i debiti verso i dipendenti oggetto (o meno) di accollo a Versalis

La Società richiama le difese già svolte nella memoria del 3 luglio 2018, confermando l'assenza di ogni possibile rischio di violazione dell'art. 105 l. fall.

Anche alla luce dei rilievi svolti nel corso dell'ultima udienza del 4 luglio 2018, la Società si riserva di fornire una migliore illustrazione delle poste debitorie e di quelle che, invece, verranno pagate dalla Società in esecuzione del Piano di Concordato Preventivo, con specifica indicazione dei nominativi dei dipendenti interessati ed in ragione del tempo di loro maturazione.

* * *

2.6. Segue: i contratti pendenti non trasferiti a Versalis e dei relativi rischi

Si allega sub **doc. n. 105** la tabella che illustra i contratti che non sono oggetto del perimetro dell'Offerta Versalis e che non passeranno alla stessa, con relative valutazioni circa i possibili rischi e oneri relativi alla cessazione degli stessi, come riportati nel Piano di Concordato.

* * *

3. Istanze autorizzative urgenti

La Società ricorda, anche in questa sede, l'estrema urgenza di poter accettare le proposte transattive ricevute da Safpet, nonché dalle due società sub-appaltatrici, formalizzando i relativi accordi transattivi, che risultano evidentemente vantaggiosi, per la Società e per la massa dei creditori, anche in termini di riduzione dei fondi rischi previsti nel Piano di Concordato.

A tal fine, richiamate le difese già svolte in merito nella memoria del 3 luglio 2018, reitera l'istanza ivi formulata, come quella avente ad oggetto la Transazione Granbio il cui termine di scadenza per il perfezionamento al 30 settembre 2018 non è ulteriormente prorogabile in ragione delle regole che disciplinano il relativo procedimento..

* * *

4. Conclusioni e riserva

La Società precisa di avere impostato la presente memoria con una struttura tale da conseguire l'auspicabile ed auspicato fine di fornire al procedimento concordatario concreta, adeguata e documentata risposta ad ogni rilievo mosso nel Decreto ed in occasione della successiva udienza del 4 luglio 2018.

La Società si riserva, da ultimo, di provvedere ad ogni necessaria modifica e / o integrazione del Piano e della Proposta di Concordato, anche al fine di recepire quanto indicato nei precedenti paragrafi e tenere conto di quale sarà l'esito dell'asta competitiva e del risultato gestionale che sarà registrato, in concreto, al momento dell'aggiudicazione.

Resta inteso che la gestione sino al 30 settembre 2018 verrà condotta secondo criteri di rigorosa e prudenza e di massimo contenimento dei costi.

* * *

Tutto ciò premesso, la **BIOCHEMTEX S.P.A.**, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata, richiama integralmente le conclusioni già formulate nella memoria depositata in data 3 luglio 2018 e confida nell'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo.

* * *

Si producono, in progressione numerica ai documenti allegati al ricorso e alle memorie informative, i seguenti documenti in copia:

- 103. comunicazione legale Versalis;
- 104. scambio di corrispondenza con Comunità Europea;
- 105. analisi contratti.

* * *

Con osservanza.

Milano-Torino-Alessandria, 6 luglio 2018

Per **BIOCHEMTEX S.P.A.**

Ing. Giovanni Bolcheni

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet



Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini
